



**RAG. FRANCO PERUZZI** CONSULENTE DEL LAVORO

**DOTT. FRANCA PERUZZI** CONSULENTE DEL LAVORO

**RAG. GIOVANNI PERUZZI** CONSULENTE DEL LAVORO

**DOTT. STEFANO DANI** COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

**DOTT. RAFFAELE TRIGGIANI** COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

**DOTT. FULVIA PERUZZI**

***CIRCOLARE BIMESTRALE nr. 1 del 25/01/2019***

**SOMMARIO**

[LEGGE DI BILANCIO 2019](#)

[LICENZIAMENTO - LA CORTE DI CASSAZIONE INTERVIENE SUL JOBS ACT](#)

[INAIL – ISTANZE DI RIDUZIONE DEL TASSO](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [GENNAIO 2019](#), [FEBBRAIO 2019](#) E PRIMI GIORNI DI [MARZO 2019](#)

**LEGGE DI BILANCIO 2019**

Il 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la legge n. 145 del 31 dicembre 2018 contenente il bilancio dello stato per l'anno 2019.

Riepiloghiamo di seguito gli argomenti di maggior interesse generale per i datori di lavoro con la precisazione che, molte delle disposizioni contenute nella legge di bilancio, non sono immediatamente operative in quanto necessitano di decreti attuativi.

**Art. 1 commi da 70 a 72 credito di imposta per ricerca e sviluppo**

La disposizione rimodula, riducendolo, il credito di imposta per ricerca e sviluppo precisando che nelle spese per il personale rientrano i costi dei dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

**Art. 1 commi da 78 a 81 credito di imposta per la formazione nel piano "industria 4.0"**

Viene prorogata al 2019 la possibilità di ottenere il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

Il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili.

**Art. 1 c. 247 - agevolazioni per assunzioni nel mezzogiorno**

La norma agevola le assunzioni a tempo indeterminato, per gli anni 2019 e 2020, di giovani al di sotto dei 35 anni nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; l'agevolazione è rivolta anche all'assunzione di soggetti con almeno 35 anni di età e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Per queste assunzioni è concesso l'esonero contributivo totale con il tetto di 8.060 euro annui per un massimo di 36 mesi.

L'esonero contributivo dovrà essere previsto da programmi operativi nazionali o regionali e da programmi operativi complementari.

**art. 1 c. 255 - pensioni e reddito di cittadinanza**

Il presente comma istituisce e finanzia, dal 2019, il "Fondo per il reddito di cittadinanza" volto al riconoscimento, appunto, del reddito di cittadinanza che sarà regolato con specifici provvedimenti di legge da emanare.

La bozza di decreto attuativo di questa misura prevede incentivi a favore dei datori di lavoro che assumeranno lavoratori beneficiari di questo reddito. Ne daremo notizia quando il provvedimento sarà approvato.

**art. 1 c. 256 - riforma del sistema pensionistico**

La norma istituisce e finanzia, dal 2019, il "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani".

Si tratta del progetto comunemente conosciuto come quota 100 al quale verrà data attuazione con specifici provvedimenti di legge da emanare.

**Art. 1 c. 278 - congedo paternità**

Viene prorogato anche per l'anno 2019 il congedo obbligatorio per i padri lavoratori e viene contemporaneamente elevato a 5 giorni da fruire anche in modo non continuativo entro i primi 5 mesi di vita del figlio.

Il congedo si riferisce ai figli nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019.

Si conferma anche per il 2019 la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo in sostituzione di un giorno cui deve rinunciare la madre.

#### **Art. 1 c. 290 - apprendistato di primo livello**

Il presente comma riduce la dotazione volta a finanziare l'apprendistato di primo livello finalizzato all'acquisizione della qualifica e diploma professionale.

#### **Art. 1 c. da 291 a 295 - incentivi alle imprese di autotrasporto**

Alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che assumono negli anni 2019 e 2020 **lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, è riconosciuto un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Il beneficio viene riconosciuto alle imprese mediante una riduzione della imposta lorda dovuta con un tetto di 1500 euro per periodo di imposta.

Le assunzioni che danno titolo al rimborso devono essere riferite a conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione.

Nel caso di conducenti già assunti nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dal 1° gennaio 2019 purché, al momento della richiesta, sussistano i suddetti requisiti di età e di qualifica. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso delle spese in questione saranno definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro il 31 marzo 2019.

#### **Art. 1 c. 445 - contrasto al lavoro irregolare e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al fine di contrastare il lavoro irregolare e di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro viene disposta l'assunzione di personale prevalentemente ispettivo presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro negli anni 2019, 2020, 2021.

Inoltre è disposto un inasprimento delle sanzioni in materia di lavoro e in particolare:

Vengono aumentate del 2% le sanzioni:

- relative all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- per l'esercizio non autorizzato della somministrazione, intermediazione e ricerca e selezione del personale;
- per il ricorso, da parte dell'utilizzatore, alla somministrazione tramite soggetti non autorizzati;
- per la richiesta di compensi al lavoratore per l'avviamento in somministrazione;
- per appalti e distacchi non genuini;
- per la mancata comunicazione preventiva del distacco transnazionale;
- per il mancato rispetto delle norme relative al limite massimo dell'orario medio settimanale, al riposo giornaliero e settimanale, alle ferie annuali.

Sono aumentate del 10 per cento tutte le sanzioni disposte dal D.lgs. 81/2008 per violazioni delle disposizioni ivi contenute in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine sono aumentate del 20 per cento tutte le sanzioni previste per violazioni delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare.

#### **Art. 1 c. 485 – astensione obbligatoria per maternità**

Il periodo di astensione obbligatoria, normalmente fruito 2 mesi prima e tre mesi dopo il parto, **dal 1 gennaio 2019 potrà essere fruito interamente dopo il parto.**

**Il medico specialista del SSN, o con esso convenzionato e il medico del lavoro competente, dovranno dichiarare che non c'è alcun pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.**

#### **Art. 1 commi da 706 a 717 - incentivi all'assunzione di giovani eccellenze**

Viene concesso l'esonero dei contributi previdenziali per 12 mesi, nei limiti di 8.000 euro, ai datori di lavoro che, nell'anno 2019, assumono a tempo indeterminato, anche a tempo parziale:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'esonero spetta anche in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, purché in presenza dei requisiti sopra descritti.

L'esonero viene revocato qualora, nei 24 mesi successivi all'assunzione, il lavoratore venga licenziato per giustificato motivo oggettivo. La revoca viene applicata anche nel caso di licenziamento, per giustificato motivo oggettivo effettuato nello stesso arco temporale, di altro soggetto occupato nella stessa unità produttiva e con la stessa qualifica del lavoratore che ha dato titolo all'esonero.

Questo beneficio deve rispettare la regola del "de minimis".

L'esonero è cumulabile con altri incentivi riconosciuti su base nazionale o regionale.

La norma definisce genericamente come "cittadini" i soggetti portatori dello sgravio. Tale definizione merita chiarimenti che si spera verranno forniti con l'annunciata circolare INPS.

#### **Art. 1 c. da 1121 a 1126 - INAIL - riduzione tariffe e autoliquidazione 2018/2019**

Questi commi hanno previsto la copertura finanziaria per la riduzione delle tariffe INAIL per gli anni 2019, 2020, 2021 e regolano la gestione delle conseguenti minori entrate.

I tassi applicabili saranno ridotti mediamente del 30 per cento e il tasso massimo non potrà superare il 110 per mille.

Viene inoltre eliminato il premio supplementare per la silicosi.

Attendiamo il relativo provvedimento. Nel frattempo l'INAIL ha emanato la circolare n. 1/2011 del 11 gennaio 2019.

Per contro, vista la riduzione strutturale delle tariffe, viene eliminata, dall'anno 2019, la riduzione percentuale annualmente definita dall'Istituto che, per l'anno 2019, era pari al 15,24% del premio dovuto. Viene inoltre eliminato, sempre dal 2019, lo sconto del 11,50 per cento riconosciuto alle imprese edili.

**Per consentire la corretta definizione delle nuove tariffe vengono posticipati gli adempimenti legati all'autoliquidazione del premio INAIL** normalmente fissati al 16 febbraio di ciascun anno.

In particolare:

SCADENZA	ADEMPIMENTO
31 marzo 2019	l'INAIL comunicherà le basi di calcolo dell'autoliquidazione
16 maggio 2019	Presentazione denuncia dei salari; autoliquidazione del premio; pagamento in unica soluzione del dovuto; nel caso di pagamento rateale pagamento della prima e della seconda rata; eventuale presentazione della istanza di riduzione dei salari presunti

Per le polizze scuola, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, invece, restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 nonché la riduzione prevista dalla legge 147/2013, pari al 15,24%. Esclusivamente per queste polizze la riduzione del premio nel primo biennio di attività, continua ad essere disponibile il servizio online OT20.

### LICENZIAMENTO - LA CORTE DI CASSAZIONE INTERVIENE SUL JOBS ACT

Il D.lgs. 23/2015 ha introdotto il così detto contratto di lavoro a tutele crescenti modificando il sistema risarcitorio riconosciuto ai lavoratori in caso di licenziamento illegittimo.

In particolare il c. 1 dell'art. 3 del decreto recita:

*Salvo quanto disposto dal comma 2, (caso di nullità del licenziamento che prevede la reintegra) nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.*

Ebbene, la sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 8 novembre 2018, ha dichiarato la disposizione sopra riportata in contrasto con il principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione in quanto il risarcimento è legato al solo parametro dell'anzianità del lavoratore.

Al di là di qualsiasi considerazione di merito va ora segnalato che, in base a questa sentenza, **il giudice, di fronte ad un licenziamento illegittimo, dovrà valutare l'indennizzo da riconoscere al dipendente in base a criteri equitativi non esclusivamente legati alla sola anzianità del lavoratore.**

**Questo rende naturalmente incerto il rischio economico a carico del datore di lavoro che si trova a dover operare un licenziamento.**

### INAIL – ISTANZE DI RIDUZIONE DEL TASSO

Si ricorda che ogni anno le aziende attive da oltre due anni possono presentare all'Inail istanza di riduzione del tasso applicato, in relazione agli interventi posti in essere in azienda nell'anno precedente, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nel lavoro.

Si precisa che tali interventi devono essere riferiti ad attività di prevenzione ulteriori rispetto agli adempimenti obbligatoriamente previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza.

Fermo restando che la domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) entro il 28 febbraio 2019, con

riferimento agli interventi effettuati nel corso del 2018, il modello da compilare e le relative istruzioni possono essere acquisiti al seguente link:

[https://www.inail.it/cs/internet/risultati\\_ricerca.html?textToFind=ot24+2019](https://www.inail.it/cs/internet/risultati_ricerca.html?textToFind=ot24+2019)

Nel modello sono elencate le tipologie di intervento che, se poste in essere dal datore di lavoro, danno titolo alla riduzione del tasso.

Il modello indica anche, in corrispondenza di ogni intervento, la documentazione che l'azienda deve allegare per provare che l'intervento è stato concretamente attuato.

L'INAIL effettua infatti controlli sulla congruità della documentazione allegata rispetto alla validità dell'intervento dichiarato.

## LA GIURISPRUDENZA

### **INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO**

#### **Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 27034 del 24 ottobre 2018**

Il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità in caso di infortunio del proprio dipendente solo quando questi abbia assunto una condotta abnorme, imprevedibile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive impartite dal datore di lavoro stesso.

In caso contrario il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio dovendosi escludere qualsiasi concorso di colpa.

### **SULLA IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE**

#### **Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 29627 del 16 novembre 2018**

Il datore di lavoro ha tutto il diritto di svolgere indagini in merito ai fatti da contestare al proprio dipendente. Tuttavia, non appena acquisiti tutti gli elementi necessari, deve contestare tempestivamente gli addebiti al dipendente.

Nel caso in esame la contestazione era stata inviata trascorsi tre mesi dai fatti. La suprema corte ha ritenuto non giustificata tale tempistica anche tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dalla lavoratrice.

### **COMPORTO PER MALATTIA E FERIE**

#### **Sentenza Corte di Cassazione sez. lavoro n. 27392 del 29 ottobre 2018**

La sentenza in esame sancisce il diritto del lavoratore di sostituire il periodo di malattia con un periodo di ferie, maturate e non ancora godute, al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto.

**SCADENZARIO LAVORO GENNAIO 2019**

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			GENNAIO 2019

## Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93</b> convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997</b>
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70</b>

<b>Giovedì 31</b> <b>I.N.P.S.</b>	G E N	Scade il termine per trasmettere in via telematica all'INPS il flusso Uniemens relativo al mese di dicembre 2018.
<b>Giovedì 31</b> <b>DATORI DI LAVORO</b>	G E N	Scade il termine per la compilazione del Libro Unico del lavoro relativo al mese precedente.
<b>Giovedì 31</b> <b>DATORI DI LAVORO</b>	G E N	Scade il termine per inviare alle organizzazioni sindacali la comunicazione riepilogativa annuale dei lavoratori interinali utilizzati
<b>Giovedì 31</b> <b>ASSUNZIONI OBBLIGATORIE</b>	G E N N A I O	Scade il termine per presentare, per via telematica agli uffici del lavoro territorialmente competenti, le denunce del personale occupato di fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di personale appartenente alle <b>categorie protette.</b>

**SCADENZARIO LAVORO FEBBRAIO 2019**

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>FEBBRAIO '19</b>				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

## Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93</b> convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997</b>
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70</b>

<b>Lunedì 18</b>  <b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b>  <b>- I.R.P.E.F. RITENUTE:</b>  <b>- LAVORO DIPENDENTE</b>	Scade il termine per versare <b>in via telematica:</b>  Le ritenute operate nel mese di gennaio 2019 sui compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012-...);  l'addizionale regionale IRPEF trattenuta nel mese di gennaio 2019;  l'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di gennaio 2019 e la prima rata delle addizionali regionale e comunale determinate in sede di conguaglio di fine anno trattenute nel mese di gennaio 2019;
<b>- LAVORO AUTONOMO E PROVVISORI</b>  <b>- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE</b>  <b>- INPS</b>  <b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>  <b>INPS ARTIGIANI E COMMERCianti</b>  <b>I.N.A.I.L.</b>	Le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di gennaio 2019 (cod. 1040);  i contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente  il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di gennaio 2019.  Scade il termine per il versamento della 4 <sup>a</sup> rata del contributo minimo per il 2019.  Il termine per versare il saldo del premio relativo al 2018 e la rata relativa al 2019 risultanti dall'autoliquidazione è <b>posticipato al 16 maggio</b> .



<b>I.N.A.I.L.</b>	F E B	Il termine per presentare all'INAIL: - la comunicazione motivata, per via telematica, dell'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte relative al 2019 <b>è stato posticipato al 16 maggio.</b>
<b>Mercoledì 20</b> <b>ENASARCO</b>	F E B	Scade il termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni maturate nel 4° trimestre 2018.
<b>Giovedì 28</b> <b>FASI</b>	F E B	Scade il termine per versare i contributi relativi al 1° trimestre 2019.
<b>Giovedì 28</b> <b>I.N.P.S.</b>	F E B	Scade il termine per trasmettere in via telematica all'INPS il flusso UniEmens relativi al mese di gennaio 2019.
<b>Giovedì 28</b> <b>INPS</b>	F E B	Scade il termine per presentare all'INPS la dichiarazione della variazione del numero medio dei dipendenti occupati nel 2018 al fine dell'applicazione del contributo CIG; l'adempimento interessa le aziende che nell'anno precedente hanno superato la soglia dei 50 dipendenti oppure sono andate sotto tale soglia rispetto al precedente esercizio.
<b>Giovedì 28</b> <b>DATORI DI LAVORO SOSTITUTI DI IMPOSTA</b>	F E B	Scade il termine per effettuare il conguaglio d'imposta sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel 2018.
<b>Giovedì 28</b> <b>DATORI DI LAVORO</b>	F E B	Scade il termine per la compilazione del Libro Unico del lavoro relativo al mese precedente.
<b>Giovedì 28</b> <b>INAIL</b>	F E B	Scade il termine per presentare in modalità telematica la richiesta di riduzione del tasso tramite modello OT24 (vedi articolo in questo notiziario).
<b>Giovedì 28</b> <b>INAIL</b>	F E B	Il termine per l'invio telematico della denuncia dei salari relativi all'anno 2018 <b>è stato posticipato al 16 maggio</b>

## SCADENZARIO LAVORO MARZO 2019

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>MARZO 2019</b>				01	02	<b>03</b>
04	05	06	<u>07</u>	08	09	<b>10</b>
11	12	13	14	15	16	<b>17</b>
<u>18</u>	19	20	21	22	23	<b>24</b>
25	26	27	28	29	30	<b>31</b>

## Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93</b> convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997</b>
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70</b>

<b>Giovedì 7 marzo</b>  <b>CERTIFICAZIONE UNICA</b>	M A R Z O	Scade il termine per l'invio telematico della certificazione unica relativa ai compensi corrisposti nel 2018.
<b>Giovedì 7 marzo</b>  <b>SOSTITUTO DI IMPOSTA PER 730</b>	M A R Z O	Scade il termine per comunicare all'amministrazione finanziaria la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i risultati contabili dei modelli 730-4 da conguagliare con gli stipendi
<b>Lunedì 18</b>  <b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b>  <b>- I.R.P.E.F. RITENUTE:</b>  <b>LAVORO DIPENDENTE</b>	M A R Z O	Scade il termine per versare <b>in via telematica:</b>  Le ritenute operate nel mese di febbraio 2019 sui compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012);  l'addizionale regionale IRPEF trattenuta nel mese di febbraio 2019;  l'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di febbraio 2019 e la rata delle addizionali all'IRPEF determinate in sede di conguaglio di fine anno.